

Patti tra coniugi prima della separazione: da tabù a strumento legittimo

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 21 luglio 2025 n. 20415



UggettiMacCarone



Fatti di causa

- ▶ La moglie e il marito sottoscrivono una scrittura privata prima della separazione.
- ▶ Il marito si impegnava a versare € 146.400,00 alla moglie in cambio della rinuncia a beni mobili e diritti sull'abitazione familiare.
- ▶ La somma era motivata dal contributo economico dato dalla moglie durante il matrimonio.
- ▶ L'accordo era subordinato alla condizione sospensiva della separazione.
- ▶ Il marito si rifiutava di adempiere dopo la separazione, sostenendo la nullità del patto.

Svolgimento del processo

In primo grado, il Tribunale ha riconosciuto la validità dell'accordo, ritenendolo lecito in quanto volto a riequilibrare le posizioni patrimoniali tra le parti.

Il marito ha proposto appello, sostenendo che l'accordo fosse nullo per illiceità della causa, perché contrario all'ordine pubblico e a norme imperative di legge quali gli artt. 143 e 160 c.c.

La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo che l'accordo non incideva su diritti indisponibili e che era sorretto da una causa meritevole di tutela ex art 1322 c.c. (Cass. Civ. 23713/2022; Cass. Civ. 19304/2013).

Questioni giuridiche controverse

- ▶ È valido un accordo tra coniugi stipulato in previsione della crisi matrimoniale?
- ▶ Tali accordi violano gli artt. 143 e 160 c.c. (doveri coniugali e indisponibilità dei diritti)?
- ▶ La condizione sospensiva (separazione) rende illecito il patto o ne garantisce la liceità?

Decisione della Corte

La Cassazione conferma la validità dell'accordo.

Lo qualifica come contratto atipico ex art. 1322 c.c. con condizione sospensiva lecita.

L'accordo è lecito se:

- ✦ non incide su diritti indisponibili,
- ✦ non viola norme imperative,
- ✦ è finalizzato a un riequilibrio patrimoniale equo.

Ricostruzione della Corte

L'accordo tra coniugi non ha causa illecita, poiché:

- non incide direttamente sugli effetti della separazione o del divorzio,
- non anticipa o elude provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
- non dispone su diritti indisponibili (es. assegno di mantenimento dei figli).

La separazione funge da condizione sospensiva lecita e non da elemento causale.

L'accordo trova fondamento nella libertà negoziale delle parti, purché orientata a interessi meritevoli di tutela e inserita in una logica di riequilibrio economico derivante dal vissuto matrimoniale.

Implicazioni operative

- ▶ Gli avvocati possono redigere accordi preventivi tra coniugi per gestire:
 - restituzioni patrimoniali,
 - contributi economici passati,
 - suddivisioni equitative future.
- ▶ Gli accordi devono essere:
 - non mercificatori del vincolo coniugale,
 - non elusivi del sistema degli assegni,
 - trasparenti e motivati.

Conclusione

L'ordinanza n. 20415/2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata. La Corte ribadisce - in continuità con precedenti pronunce - che l'autonomia negoziale dei coniugi può esplicarsi anche nella fase patologica della crisi, attraverso accordi patrimoniali preventivi purché leciti, trasparenti e finalizzati a tutelare interessi meritevoli secondo l'ordinamento.

Non una svolta, dunque, ma un'importante conferma:

- della validità di strumenti pattizi fondati sull'autonomia privata,
- della possibilità di prevenire contenziosi,
- del ruolo attivo dell'avvocato nel favorire intese efficaci, rispettose dei limiti imposti dal diritto di famiglia.

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it